

## PROTOCOLLO D'INTESA

### **per la realizzazione di una filiera olio-energia in Abruzzo e Molise**

#### Premesso che

- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, della biomassa costituisce una priorità da lungo tempo perseguita dalla Comunità Europea, confermata e rafforzata dalle recenti direttive (2009/28/CE, 2009/29/CE, 2009/30/CE, 2009/31/CE) con le quali ha stabilito un duplice obiettivo vincolante da conseguire entro il 2020: il raggiungimento della quota del 20% di energie rinnovabili nel totale dei consumi energetici dell'Ue e della quota del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione;

- la Comunità Europea, inoltre, con direttiva 2001/77/CE, perseguendo la finalità di incentivare l'utilizzazione delle energie rinnovabili nella produzione di energia elettrica, ha previsto che l'Italia dovrà soddisfare, per almeno il 25%, il proprio fabbisogno energetico, entro il 2010, con fonti rinnovabili e, con direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti, è stata prevista l'immissione di tali carburanti sul mercato in percentuali ascendenti, per l'Italia, al 5,75% entro il 2010;

- il regolamento CE 1782/2003 ha poi disciplinato il regime degli aiuti alle imprese agricole con riferimento alle superfici "*seminate a colture energetiche*"; per tali intendendosi quelle finalizzate alla produzione di biocarburanti (elencati nell'art. 2, par. 2, della direttiva CE 30/2003) e dell'energia termica ed elettrica derivante dalle cd. biomasse. Peraltro, si precisa che tale aiuto è concesso solo nel caso in cui la produzione di energia abbia formato oggetto di apposito contratto fra agricoltore ed industria di trasformazione; a meno che l'agricoltore stesso non esegua la trasformazione dell'energia nella propria azienda;

- il legislatore nazionale ha attuato, sotto vari versanti, le ricordate previsioni comunitarie. Col d.lgs. n. 387/2003 ha recepito la direttiva CE 2001/77 ed ha introdotto specifiche disposizioni per la valorizzazione delle biomasse; con il d.lgs. 128/2005 ha recepito la direttiva CE 2003/30 ed ha fissato, in particolare, gli obiettivi nazionali per l'immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili. In tema, è poi intervenuto il d.l. n. 2/2006, conv. in l. n. 81/2006, il quale ha prescritto che sin dal 1° luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere sul mercato biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera o, comunque, di contratti quadro, accordi di programma, etc. Inoltre, la finanziaria 2008 (l. 244/2007) e il collegato alla finanziaria (d.l. 159/2007 convertito in l. 222/2007) hanno revisionato i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Nello specifico, il collegato alla finanziaria ha previsto peculiari misure incentivanti per l'energia elettrica prodotta da biomasse e biogas ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.lgs 102/2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro 70 km dall'impianto che li utilizza e, in particolare, se prodotta da impianti aventi una potenza elettrica non superiore ad 1 Mw;

- il legislatore nazionale con la l. 99/2009 ha inteso promuovere le fonti rinnovabili tramite alcune agevolazioni. Ha, difatti, escluso dalla sottoposizione alla verifica di assoggettabilità regionale gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua, e gli

impianti industriali eolici quando di potenza non superiore a 1MW. Ha previsto un'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Ed inoltre ha previsto una tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza inferiore a 1MW, già incentivati dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007);

- il legislatore nazionale ha inteso promuovere le energie rinnovabili anche tramite agevolazioni di natura fiscale. Ha così previsto, nell'art. 1, co. 369 della l. n. 296/2006, che sono attività connesse all'agricoltura quelle di produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivanti da fonti rinnovabili agroforestali, la produzione e cessione di carburanti ottenuti da colture vegetali provenienti dal fondo, la produzione e commercializzazione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti dal fondo ed infine, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti fotovoltaiche; prevedendo, altresì, che tali attività sono produttive di reddito agrario. Sotto tale profilo, l'ampliamento dei confini "*giuridici*" dell'impresa agricola, incrementando il novero delle attività esercitabili dagli agricoltori, al contempo ne aumenta le opportunità di produzione di reddito e favorisce la permanenza dei medesimi nelle aree di campagna, con conseguenti effetti positivi anche in termini di tutela dell'ambiente;

- sotto tale versante, ha particolare rilievo anche l'art. 1, co. 1093 della l. n. 296/2006, il quale consente alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dello stesso art. 1, di optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del t.u.i.r.. Dunque, dietro opzione della società contribuente, anche i redditi ritratti dalle attività di cui all'art. 1, co. 369 possono scontare l'imposizione su base catastale;

- occorre poi ricordare che, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 228/2001, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. – ivi comprese, dunque, quelle di cui al menzionato art. 1, co. 369 della l. n. 296, cit. - prevalentemente prodotti dei soci;

- è, inoltre, opportuno sottolineare che l'impiego delle energie rinnovabili rappresenta uno degli assi principali e costitutivi del Piano energetico ambientale regionale (DCR 16/02/2005). In quest'ambito, tra le diverse fonti rinnovabili, le biomasse sono indicate come una delle opzioni più concrete in termini di potenziale energetico e di sviluppo tecnologico e la strategia della loro promozione si incentra, essenzialmente, sulla necessità di innescare una filiera agro-energetica che permetta di concentrare in ambiti territoriali ristretti l'offerta di biomassa e la relativa domanda. Inoltre, la Regione Abruzzo e la Regione Molise sostengono lo sviluppo della produzione di energia da biomasse, in particolare attraverso la costituzione di "*filieri corte*", cioè territorialmente localizzate, tramite misure incentivanti contenute nel PSR, oltre che nel POR FERS;

- infine è da ricordare il Piano energetico regionale (PER) della Regione Abruzzo che è diventato operativo il 16 dicembre 2009 dopo che il provvedimento amministrativo presentato dalla Giunta ha ottenuto, per la prima volta, l'approvazione del Consiglio Regionale. Questo Piano è lo strumento principale attraverso il quale la Regione programma, indirizza ed armonizza nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia. Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi. Il Piano analizza i bisogni energetici

della regione e le potenzialità del territorio nella produzione di energia da fonti rinnovabili: dall'idroelettrico al solare termico, dalle biomasse, solide e liquide, fino all'eolico. L'obiettivo principale del Piano Energetico è arrivare per il 2015 al 51% di consumo di energia garantita dalle fonti rinnovabile;

#### **considerato che**

- nel territorio abruzzese e molisano è stata studiata dal COTIR la filiera olio-energia quale filiera sostenibile (in termini ambientali, energetici ed economici) ed idonea alla valorizzazione della biomassa locale realmente presente sul territorio nonché suscettibile di concreta realizzazione: la filiera prevede la coltivazione di colture oleaginose, la raccolta e il trasporto verso un impianto di spremitura, la molitura dei semi per la produzione di olio e pannelli, l'utilizzazione dell'olio per la produzione di energia;

#### **valutato che**

- la realizzazione della filiera sopra descritta risulta coerente sia con il quadro normativo vigente che con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali relativi alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

- in generale le energie rinnovabili, ed in particolare la realizzazione della suddetta filiera agro-energetica, costituiscono una rilevante opportunità per il settore primario nonché nuova fonte di acquisizione energetica per i soggetti pubblici e privati;

- è interesse primario degli enti locali territoriali: promuovere iniziative finalizzate ad un maggiore impiego delle energie rinnovabili, capaci di diversificare l'offerta energetica, riducendo l'uso dei combustibili fossili, e di ridurre le emissioni responsabili dell'effetto serra; migliorare la qualità dell'ambiente attraverso una più attenta cura del territorio agricolo e forestale e la drastica riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>; favorire strumenti di diversificazione e stabilizzazione delle economie locali offrendo l'opportunità al mondo agricolo, industriale e dei servizi di attività integrative e di nuova specializzazione;

- per l'altro verso, è palese l'interesse delle Organizzazioni rappresentative dei produttori delle biomasse ed oli da cui si ritraggono le energie rinnovabili nonché dei trasformatori ed utilizzatori di tali energie, di favorire la costituzione della filiera agro-energetica, quale strumento che incrementa le occasioni di reddito per gli operatori della medesima filiera; ciò, anche tenendo conto sia degli aiuti comunitari, che delle agevolazioni fiscali di cui tali attività beneficiano;

- infine, la realizzazione dell'iniziativa in questione trova corrispondenza con le più recenti articolazioni dell'intervento pubblico a sostegno dello sviluppo locale, che presentano, in particolare, strumenti negoziali convenuti tra soggetti pubblici, privati e rappresentanze di categorie interessate, finalizzati allo sviluppo integrato di aree territoriali limitate a livello sub regionale;

#### **tutto ciò premesso i sottoscritti convengono quanto segue**

#### **Articolo 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

#### **Articolo 2 (Oggetto)**

I sottoscrittori si impegnano alla reciproca e fattiva collaborazione finalizzata a favorire la

costituzione della filiera olio-energia in premessa descritta.

Onde rendere possibile l'attuazione del presente articolo, i sottoscrittori si impegnano, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, a cooperare per l'individuazione delle tipologie contrattuali che saranno ritenute necessarie e/o opportune ai fini dell'istituzione della filiera ed a diffondere il contenuto del presente Protocollo presso i propri rappresentati.

### **Articolo 3 (Impegni specifici)**

Al fine di favorire la costituzione della filiera di cui all'art. 2 i soggetti sottoscrittori si impegnano, in particolare e tra l'altro, a:

- a) sostenere l'iniziativa mettendo a disposizione le azioni e le competenze necessarie alla concreta promozione e realizzazione della filiera in questione;
- b) operare interventi normativi, nell'ambito e nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, finalizzati ad incentivare l'utilizzazione delle biomasse destinate alla produzione energetica.

Le Organizzazioni professionali si impegnano, da parte loro, tra l'altro a:

- a) promuovere e sostenere l'iniziativa sensibilizzando i propri associati in modo da assicurare la produzione di biomassa necessaria al funzionamento degli impianti con approvvigionamento locale;
- b) svolgere attività propositive presso i soggetti sottoscrittori, finalizzate a rendere possibile la conclusione degli atti istitutivi della filiera.

I consorzi, le cooperative, i commercianti e gli industriali si impegnano a proporre una ipotesi di gestione sostenibile della filiera olio-energia dall'approvvigionamento della biomassa fino alla produzione di energia.

Gli enti di ricerca si impegnano a promuovere la divulgazione scientifica e culturale delle energie rinnovabili e delle buone prassi energetico-ambientali.

### **Articolo 4 (Durata)**

Il presente atto ha efficacia fino al 31/12/2012.

Le parti firmatarie potranno prorogarne la durata solo per iscritto, non oltre due mesi prima della sua scadenza.

Il presente protocollo di intesa è aperto ad altri soggetti interessati all'iniziativa il cui apporto dia un significativo contributo al raggiungimento degli obiettivi del protocollo stesso.

Vasto, 25/02/2010